MODALITA’ OPERARTIVE PER L’ORGANIZZAZIONE

DELLA VERIFICA SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI FINI DELL’ACCESSO AI LOCALI

ORDINE DI SERVIZIO

Visto il decreto legge 127 / 2021 che, modificando il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 ha aggiunto a quel provvedimento il comma 9-quinquies riguardante l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico.

Rilevato che il comma 9-quinqiues prima richiamato prescrive che il **personale delle amministrazioni pubbliche,** **ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.**

**Rilevato inoltre che l’articolo 1 del citato decreto legge 127/2021, al comma 4 prescrive che I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni riguardo il possesso e l’esibizione della certificazione verde e che a tal fine gli stessi datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative delle verifiche, da effettuare anche a campione**

DISPONE

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante **Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,**  nonché allo scopo di garantire l’incolumità dei dipendenti e delle persone che accedono ai locali comunali, ciascun dipendente è tenuto al rispetto delle disposizioni seguenti

**Art. 1**

**Gli obblighi per i dirigenti e i Responsabili dei Servizi**

1. Ciascun dirigente è obbligato ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni relative all’accesso ai locali dell’ente, sia riguardo ai propri collaboratori, sia riguardo agli estranei che accedono alla struttura, così come prescritto nel decreto legge 127/2021 e nel rispetto di eventuali successive prescrizioni che saranno fornite
2. Al fine di assicurare quanto previsto nel comma precedente, ogni dirigente è tenuto a collaborare alla verifica del possesso delle condizioni che consentono l’accesso ai locali dell’ente. In particolare, ogni dirigente è tenuto ad assicurarsi che tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, che accedano alla sede dell’ente per intrattenersi con i propri collaboratori siano in possesso della certificazione verde
3. La verifica è esercitata mediante l’individuazione di dipendenti a tal fine autorizzati o prevedendo che ciascun dipendente, nel caso in cui riceva un soggetto estraneo alla struttura, faccia richiesta della certificazione verde, verificandone la regolarità.
4. La verifica può essere effettuata anche a campione e comunque ogni qualvolta sia ritenuta utile
5. Nel caso in cui il soggetto a cui si richiede la certificazione si rifiuti di esibirla, viene invitato a lasciare la sede comunale, assicurandosi che ciò avvenga. Laddove si rifiuti di lasciare la sede dell’ente si chiederà l’intervento degli operatori della polizia locale per provvedere alla identificazione e obbligarlo a lasciare la sede dell’ente.
6. Compete a ciascun dirigente la verifica della presenza in servizio dei dipendenti, nonché dell’eventuale assenza dovuta al mancato possesso della certificazione verde. In tal caso dovrà coordinarsi con il Responsabile del personale ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti.

**Art. 2**

**Disposizioni per i soggetti esenti dalla certificazione**

1. La verifica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per i quali non si applicano le disposizioni del citato decreto legge 127/2021 avviene mediante la richiesta dell’esibizione della certificazione medica idonea e rilasciata secondo le prescrizioni fornite dal Ministero della salute

**Art. 3**

**Oneri a carico del Dirigente / Responsabile del Personale**

1. Il Dirigente / Responsabile del personale è tenuto ad adottare ogni misura idonea al fine di consentire che chiunque acceda alla sede dell’ente sia informato riguardo agli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde.
2. Nell’interesse della salute dei dipendenti e dei cittadini che accedono alla sede comunale, il dirigente del personale può disporre controlli a campione nei confronti di tutti i soggetti che accedono alla sede che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni, individuando, preventivamente i soggetti autorizzati e fornendo ogni informazione riguardo le modalità di espletamento del controllo di raccolta di dati, se necessario.
3. Compete al Dirigente del Personale, in collaborazione con i dirigenti a cui i dipendenti sono assegnati, la verifica della presenza in servizio dei dipendenti, nonché l’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
4. Il Dirigente del personale (laddove ciò sia possibile e si renda necessario) individua i dipendenti a cui attribuire il compito di richiedere il possesso della richiesta certificazione ai dipendenti che accedano alla sede, nonché a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. I dipendenti a tal fine individuati dovranno essere adeguatamente istruiti sulla procedura da applicare e sulle modalità in cui dovranno trattare le informazioni di cui entrano in possesso.

**Art. 4**

**Le modalità di verifica**

1. L’attività di controllo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 viene esercitata mediante la lettura del codice a barre dimensionale, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere la generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
2. Le certificazioni richieste, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del DL 52/2021, con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 debbono comprovare una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

***((c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.))***

1. Le verifiche di cui sopra vengono effettuate dai dipendenti formalmente individuati dal Dirigente / Responsabile del Personale o da ogni altro dipendente individuato da ciascun dirigente.
2. La verifica può essere effettuata “a campione”, come previsto nel precedente articolo 3, comma 2, per iniziativa del Dirigente / responsabile del personale. Analogamente può disporre qualsiasi dirigente / responsabile all’interno degli uffici di propria competenza.
3. All’esito della verifica gli operatori incaricati non acquisiscono, né registrano alcun dato, né sono autorizzati alla conservazione o alla riproduzione dei documenti che vengono esibiti.
4. L’attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in qualunque forma

Versione 2.0